

Allegato a)

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali avviano un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni societarie possedute.

Il comma 611 indica i criteri generali da seguire per la stesura e la realizzazione del processo di razionalizzazione:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali teoricamente, se la suddetta disposizione normativa non avesse attribuito una differente competenza, (art. 1, comma 612 della L. 190 del 2012) dovrebbe essere il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”.

Sul punto della competenza all'adozione degli atti è intervenuta anche l'ANCI che, con propria nota di lettura in data 23.03.2015, ha stabilito che “In merito a ciò, un approccio prudenziale e sistemico porterebbe a ritenere che il succitato Piano può essere approvato dal Sindaco (ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest'ultima sul Piano Esecutivo di Gestione) entro il 31.3.2015 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, assieme alla relazione tecnica. Il dispositivo dell'atto sindacale potrebbe contenere anche il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessione, aggregazione, ecc.) con presa d'atto della relazione tecnica. Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull'ente locale anche dopo tale invio, si dovrebbe seguire il passaggio in Consiglio Comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL inerenti organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione. Nel caso di modifiche si ritiene che le stesse potranno essere trasmesse alla Corte dei Conti regionale; su tale delicata questione appare necessario un chiarimento”.

Al fine di assumere un atteggiamento prudenziale, anche in relazione alle suddette incertezze in materia di competenza, poiché come si vedrà nel proseguo della presente relazione tecnica, si ritiene che il Comune di Castelfranco di Sotto non debba procedere alla dismissione di partecipazioni societarie attualmente detenute, si ritiene che la procedura corretta da seguire ai fini dell'approvazione del Piano e del conseguente invio dello stesso sia la seguente:

- 1) Approvazione di suddetto Piano da parte della Giunta Comunale;
- 2) Emanazione di decreto sindacale di presa d'atto dei passaggi procedurali sopra indicati e trasmissione dello stesso alla Corte dei Conti.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo, ove fosse ritenuto necessario a seguito di successiva valutazione, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere ulteriori cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Castelfranco di Sotto partecipa al capitale delle seguenti società:

GEOFOR Spa con una quota 0,01%;

GEOFOR PATRIMONIO Spa con una quota dal 0,01%;

ECOFOR SERVICE SPA con una quota del 0,01%;
A.P.E.S. Scpa con una quota del 2,7%;
CERBAIE Spa con una quota del 6,74%;
RETIAMBIENTE Spa con una quota dello 0,86 %
DOMUS SOCIALE SRL con una quota del 20,00%
POLO TECNOLOGICO CONCIARIO SCRL con una quota del 4,30%
BANCA POPOLARE ETICA SCPA con una quota del 0,00591%
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA con una quota del 0,000668%
TOSCANA ENERGIA S.P.A con una quota dello 0,78%

ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza, si precisa che il Comune di Castelfranco di Sotto, partecipa all’Autorità Idrica Toscana con una quota del 1,57%, alla Società della Salute con una quota del 13%, all’ATO Toscana Costa per la quota dello 0,75%, al Consorzio per la gestione delle attività e servizi relativi alla realizzazione di strutture e servizi avanzati per l’impresa con una quota del 16,67%, al Consorzio Aquarno S.p.A per una quota dello 0,58%, al Consorzio depuratore Santa Croce sull’Arno per una quota dello 0,01% ed alla Società Consortile Energia Toscana (CET) Scrl con una quota dello 0,054%; inoltre l’Ente partecipa alla Fondazione Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII con una quota del 50% ed alla Fondazione Dopo noi per una quota del 3,52%; infine l’Ente è proprietario al 100% di un’azienda speciale denominata “Azienda Speciale Servizi Pubblici Locali (ASSPL)”;

Le partecipazioni ai Consorzi, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano come anche la partecipazione alle fondazioni ed alle aziende speciali.

Si specifica inoltre che con comunicazione in data 18.03.2015 prot. partenza n 5214, trasmesso via Pec, si è provveduto a richiedere ulteriori notizie informative alle società successivamente indicate, informazioni a seguito dell’ottenimento delle quali potranno essere fatte ulteriori valutazioni da parte dell’Amministrazione Comunale, oltre che esercitare funzioni di controllo analogo nei confronti delle società stesse.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. GEOFOR Spa

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/13	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
GEOFOR SPA	2.704.000,00	0,01%	REVEL SPA	12,070%	0,001207%
			TI FORMA SCRL	0,870%	0,000087%
			PISA ENERGIA SCRL	5,270%	0,000526%
			ECO SRL	16,670%	0,001667%

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RISPARMIO
Mantenimento anche alla luce dell'attesa riforma e riorganizzazione di tutto il settore rifiuti a livello regionale		

2. GEOFOR PATRIMONIO Spa

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/13	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
GEOFOR PATRIMONIO SPA	2.500.003,00	0,01%			

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RISPARMIO
Mantenimento anche alla luce dell'attesa riforma e riorganizzazione di tutto il settore rifiuti a livello regionale		

3. ECOFOR SERVICE Spa

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/13	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
ECOFOR SERVICE SPA	1.170.000,00	0,01%	AREA SERVICE SRL	25,000%	0,0025%
			VALDERA ACQUE SRL	76,960%	0,007696%

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RISPARMIO
Mantenimento anche alla luce dell'attesa riforma e riorganizzazione di tutto il settore rifiuti a livello regionale		

4. A.P.E.S. SCPA

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/13	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE (A.P.E.S.) SCPA	870.000,00	2,7%			

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RISPARMIO
Mantenimento lett. A) dei criteri di razionalizzazione		

5. CERBAIE SPA

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/13	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
CERBAIE SPA	16.634.820,00	6,74%	ACQUE SPA	16,260%	1,097946%

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RISPARMIO
Mantenimento lett. A) dei criteri di razionalizzazione		

6. RETIAMBIENTE SPA

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/13	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
RETIAMBIENTE SPA	120.000,00	0,86%			

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RISPARMIO
Mantenimento anche alla luce dell'attesa riforma e riorganizzazione di tutto il settore rifiuti a livello regionale		

7. DOMUS SOCIALE SRL

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/13	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
DOMUS SOCIALE SRL	92.500,00	20,00%	BANCA POPOLARE ETICA SCPA	0,003%	0,00066%

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RISPARMIO
Mantenimento lett. A) dei criteri di razionalizzazione		

8. SOCIETA' GENERALE PER LA GESTIONE DEL POLO TECNOLOGICO CONCIARIO (PO.TE.CO.) SCRL

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/13	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PO.TE.CO. SCRL	35.000,00	4,30%	CONSORZIO DEPURATORE DI S.CROCE SULL'ARNO	0,004%	0,00017%

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RISPARMIO
Mantenimento lett. A) dei criteri di razionalizzazione		

9. BANCA POPOLARE ETICA SCPA

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/13	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
BANCA POPOLARE ETICA SCPA	46.601.993,00	0,000591%	ETICA SGR	46,470%	0,002949%
			LA COSTIGLIOLA IN LIQUIDAZIONE	100,000%	0,01127%
			SEFEA	7,980%	0,00047%
			INNESCO	14,230%	0,00160%
			LIBERA TERRA MEDITERRANEO	8,330%	0,00005614%
			PHARMACOOP ADRIATICA	2,580%	0,0001524%
			FAIRTRADE TRANSFAIR	12,630%	0,00142%
			ESPRIT	14,290%	0,00161%
			L'APE	25,000%	0,00014775%

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RISPARMIO
Dismissione in corso	31/12/2015	

10. CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/13	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA	159.824.088,00	0,0000668%	FIDUCIA SPA	100,000%	0,00050%
			SAN GENESIO IMMOBILIARE SPA	98,500%	0,00049%
			CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA	20,000%	0,00010%
			ENERGETIC SPA	22,063%	0,00011%
			SOPRARNO SGR SPA	45,000%	0,00023%
			VEGAGEST SPA	23,507%	0,00012%
			ECOFOR SERVICE SPA	0,846%	0,00000%
			GEOFOR SPA	0,846%	0,00000%

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RISPARMIO
Dismissione in corso	31/12/2015	

11. TOSCANA ENERGIA S.p.a

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/13	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
TOSCANA ENERGIA S.PA	146.214.387	0,78%	TI FORMA	6,94%	0,054%
			AGESTEL	100%	0,78%
			TOSCANA ENERGIA GREEN	100%	0,78%
			TOSCOGEN	56,67%	0,44%

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RISPARMIO
Mantenimento		